



TRIBUNALE DI RAGUSA
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

NUOVA CIRCOLARE
ISTRUZIONI SUI COMPENSI AI PROFESSIONISTI DELEGATI

I GIUDICI DELL'ESECUZIONE

Rende noto che, al fine di rendere le liquidazioni dei compensi ai professionisti delegati alla vendita omogenee e quanto più possibile coerenti con l'effettivo valore della prestazione svolta, vista l'entrata in vigore del d.m. 15.10.2015 n. 227, la liquidazione delle notule sarà effettuata in base ai risultati del calcolo ottenuto tramite il foglio di calcolo allegato, con le seguenti precisazioni:

- per comodità di liquidazione, i fogli di calcolo si riferiscono a un singolo lotto;
- in caso di vendita di pluralità di lotti, sarà liquidato un compenso separato per ciascun lotto, calcolato sulla base dello scaglione dato dal valore di aggiudicazione del singolo lotto, nel valore medio, per le fasi nn. 1, 2 e 3, ma per la fase 2 detto valore sarà decurtato del 40% fin dal primo lotto venduto (atteso che la redazione degli avvisi di vendita è attività ripetitiva e che le attività svolte in questa fase – redazione avviso di vendita, contatti con Aste Giudiziarie – sono in parte unitarie anche in caso di più lotti); per la fase n. 4 sarà liquidato un solo compenso una sola volta, indipendentemente dal numero dei lotti, tranne nel caso di più debitori con formazione di più masse (nel qual caso si procederà alla liquidazione del compenso per la fase 4 per ciascuna massa, sulla base del valore medio dello scaglione dato dalla somma dei prezzi di aggiudicazione dei lotti compresi in ciascuna massa); tuttavia, sempre con riferimento alla sola fase 4, se all'esito della vendita di tutti i lotti la somma dei prezzi di vendita rientra in uno scaglione superiore rispetto a quello preso a base per la liquidazione del compenso unico, dopo l'ultima vendita sarà liquidata la differenza;
- nella domanda di liquidazione, il professionista dovrà inserire la seguente frase: "attesto sotto la mia responsabilità che le somme richieste sono state ottenute mediante il foglio di calcolo pubblicato sul sito internet del Tribunale di Ragusa";
- non sono ammesse variazioni in aumento (o in diminuzione) se non per casi del tutto eccezionali e previa indicazione di adeguata motivazione;
- in caso di ESTINZIONE ANTICIPATA della procedura il delegato dovrà applicare una diminuzione della fase iniziata ma non completata del 50%, tenendo conto dell'art. 2, comma 8, del D. M. 227 del 2015, il quale afferma che << Quando il processo esecutivo è definito senza che il bene sia aggiudicato o assegnato, ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto del prezzo previsto per l'ultimo esperimento di vendita ovvero, in mancanza, del valore di stima >>;
- in caso di sospensione, l'attività del delegato sarà liquidata come in caso di estinzione anticipata, applicando una diminuzione della fase iniziata ma non completata del 50%. In caso di prosecuzione della procedura esecutiva dopo la sospensione, il compenso liquidato dovrà intendersi quale acconto;
- il professionista allegherà alla domanda di liquidazione:


COMPENSO PROFESSIONISTA DELEGATO

1. il foglio elettronico utilizzato per il calcolo del compenso;
2. una bozza di dispositivo di liquidazione precompilato con gli importi estratti dal suddetto foglio di calcolo, come da modello allegato.
3. la documentazione giustificativa delle spese vive di cui è richiesto il rimborso.

Si comunichi a cura della cancelleria a tutti i Professionisti delegati.

Ragusa, 27.07.2016

Il Giudice dell'Esecuzione
Dott.ssa Laura Pastacaldi



Il Giudice dell'Esecuzione
dott. Fabrizio Cingolani



TRIBUNALE DI RAGUSA

Pervenuto in segreteria

Ragusa 27/7/2016

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Filippo Pasqualetto)

